

UDACE CIRCOLARE N. 1 - 2011

ART. 30 - CODICE DELLA STRADA

30.1 - Tutte le manifestazioni organizzate da A.S.D. affiliate sono soggette all'applicazione e al rispetto del Codice della Strada (D.Leg. 30.04.92 n° 285 art. 9) e successive modifiche (Legge 01-08-2002 n° 168). Quindi nelle manifestazioni su strada le A.S.D. dovranno "delineare il campo di gara" facendo precedere la gara da un'autovettura dotata di lampeggiante e di bandiere di colore arancione, munite da adeguati cartelli "*inizio gara ciclistica*" e "*fine gara ciclistica*" secondo la normativa di legge. I partecipanti che venissero a trovarsi al di fuori del regime del "campo di gara" sono considerati fuori gara, devono considerarsi "semplici" utenti della strada e quindi soggetti all'assoluto rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada e successive modifiche. Dovranno altresì togliersi il numero di gara.

Nel rispetto del Codice della Strada e successive modifiche le A.S.D. organizzatrici sono tenute a segnalare opportunamente il percorso di gara predisponendo presidi di vigilanza in prossimità di incroci e bivi tramite personale di facile individuazione, segnalando anche in via preventiva i tratti del percorso ritenuti di maggiore pericolosità.

Inoltre con la modifica all'art. 9 del Codice della strada dal decreto legislativo 14.1.2002 n° 9 è stata introdotta la nuova figura della scorta tecnica alle gare ciclistiche che con l'approvazione del disciplinare attuativo - provvedimento 27.11.2002 - è diventata una realtà operativa.

Tuttavia nessuna colpa potrà imputarsi agli organizzatori, quando il percorso sia riportato nel programma-regolamento e illustrato nelle fasi della partenza della manifestazione.

32.3 - La mancanza di autoambulanza con relativo personale paramedico e/o del medico comporta in maniera assoluta, da parte del direttore di gara previa comunicazione al presidente di giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della manifestazione. Nel caso di inosservanza delle succitate norme, gli inadempienti si assumeranno in proprio le conseguenti responsabilità civili e penali. In ogni caso i componenti la giuria non dovranno procedere al servizio, abbandonando la manifestazione.

33.6 - I concorrenti sono tenuti ad un corretto comportamento, verbale e materiale, nei confronti dei giudici, degli addetti all'organizzazione, del pubblico e degli altri concorrenti in gara attenendosi all'assoluto rispetto dei regolamenti.

Devono assolutamente tenere un comportamento di moralità e di decenza consono a veri sportivi. Nei consueti cambi di indumenti sono tenuti al rispetto della moralità e dello stato dei luoghi.

33.7 - Casco di protezione

Per svolgere l'attività UDACE è fatto obbligo per tutti i cartellinati o iscritti alla gara, dell'uso del casco rigido di protezione e lo stesso deve corrispondere alle norme di sicurezza e protezione con sottogola allacciata la cui obbligatorietà si estende oltre che all'attività ufficiale a tutti i livelli e per tutte le specialità anche nel corso degli allenamenti.

I soci di altri Enti o F.C.I. che dovessero partecipare alle gare UDACE devono indossare tassativamente il casco di protezione integrale previsto dalla normativa, pena l'esclusione dalla manifestazione.